REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale nei limiti stabiliti dai principi di legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto.

2. Quando nel corso delle adunanze si presentino situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario comunale.

ART. 2
LUOGO DELL'ADUNANZA

1. Il Consiglio comunale si riunisce di regola nella sala consiliare del Municipio.

2. Il Sindaco, in casi particolari, può disporre la riunione in altra sede, purché nell'ambito del territorio comunale, assicurando adeguate forme di pubblicità.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 3
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza viene assunta dal Vicesindaco, se componente del consiglio comunale.

3. Se il Vicesindaco è esterno al consiglio, o in caso di sua assenza o impedimento, la presidenza spetta all'Assessore anziano membro del Consiglio Comunale.

4. L'Assessore anziano è il componente della Giunta che ha ottenuto la maggior cifra individuale alle elezioni.

5. Nell'ipotesi che la presidenza non possa essere assunta da alcun assessore, essa spetta al Consigliere anziano. Quest'ultimo è il componente del Consiglio che ha ottenuto la maggior cifra individuale alle elezioni.

ART. 4
POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo e assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge.

2. Il Presidente:
- convoca il Consiglio;
- formula l'ordine del giorno della seduta, sentita la Giunta comunale;
- è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti;
- coordina i lavori delle commissioni e degli altri organismi comunali con quelli del Consiglio;
- programma l'attività consiliare;
- modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano in osservanza del presente regolamento;
- concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, facendo rispettare i limiti orari di intervento previsti dal presente regolamento;
- determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine ed assicurare il rispetto delle leggi, dello statuto e del regolamento. Previo formale richiamo, può espellere dalla sala consiliare chi, nell'ambito del pubblico presente nella sala della riunione, sia causa di gravi disordini, ostacolando l'andamento dei lavori. In presenza di gravi motivi, può ordinare la sospensione o lo scioglimento della riunione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, tutelando le prerogative del Consiglio comunale e dei singoli Consiglieri.

ART. 5
I GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.

2. Ogni gruppo, entro la prima seduta del Consiglio neoeletto, deve comunicare per iscritto il nome del capogruppo al Segretario comunale. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Segretario le variazioni della persona del capogruppo. In caso di mancata segnalazione, verrà considerato capogruppo il Consigliere anziano di ciascun gruppo. Nel caso in cui una lista presentatasi alle elezioni abbia avuto un solo Consigliere eletto, a quest'ultimo sono riconosciute le prerogative di capogruppo.

3. Il Consigliere che intenda appartenere a un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, dovrà comunicarlo per iscritto al Segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione del capogruppo del nuovo gruppo d'appartenenza.

4. Il Consigliere che si distacchi dal gruppo in cui è stato eletto senza aderire ad uno nuovo, non acquisisce le prerogative spettanti ad un capogruppo. Nel caso in cui due o più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta situazione, gli stessi possono formare un gruppo misto che provvederà ad eleggere al proprio interno un capogruppo, dandone comunicazione al Segretario come previsto nel comma 2.

TITOLO III
LE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 6
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, può deliberare l'istituzione di commissioni per determinate questioni, con l'indicazione dei termini entro cui le stesse dovranno concludere i propri lavori e riferire al Consiglio. Tale termine potrà essere prorogato con le modalità dinanzi citate.

2. Ciascun Consiglio neoeletto provvede comunque ad istituire la commissione permanente per l'aggiornamento ed il riesame dei regolamenti comunali e dello statuto, prevista dall'art. 20 dello Statuto comunale.

3. Ciascuna commissione è costituita da due Consiglieri per il gruppo di maggioranza e un Consigliere per ogni gruppo di minoranza, in modo che siano rappresentati con criterio proporzionale complessivamente tutti i gruppi.

4. Ogni componente di maggioranza rappresenta i voti pari alla metà dei Consiglieri in carica del gruppo d'appartenenza; ogni componente di minoranza rappresenta tanti voti quanti sono i Consiglieri in carica del gruppo d'appartenenza.

5. Nell'ambito dei propri componenti la commissione nomina il Presidente ed il Vicepresidente.

ART. 7
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. Ciascuna commissione è convocata dal suo Presidente e ogni qualvolta il Sindaco lo ritenga necessario, con avviso recante l'ordine del giorno da recapitarsi a ciascun membro almeno tre giorni prima della data della riunione e da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune nella stessa data.

2. Le sedute della commissione sono valide quando sono presenti i componenti che rappresentino almeno la metà dei Consiglieri componenti la commissione stessa. Le deliberazioni sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti.

3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. I verbali sono redatti dal Segretario comunale o da un impiegato del Comune delegato dal Segretario.

TITOLO IV
I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 8
PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

3. Ciascun Consigliere è responsabile a titolo personale dei voti che esprime in favore o contro le proposte presentate e discusse nel Consiglio comunale.

4. Ogni Consigliere, nel rispetto delle procedure disciplinate dal presente regolamento, ha diritto di:

- esercitare l'iniziativa per tutte le questioni sottoposte alla deliberazione del Consiglio;
- presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno;
- ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune le informazioni e i documenti in loro possesso, che siano utili per l'espletamento del proprio mandato, fermo restando l'obbligo di rispettare il segreto nei casi legislativamente previsti.

5. Ogni Consigliere comunale può richiedere la convocazione del Consiglio; la richiesta è vincolante per il Presidente del Consiglio se viene sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri.

6. Nel caso di cui al comma 5 la richiesta di convocazione dovrà recare gli elementi concreti indispensabili per individuare il contenuto della proposta di deliberazione.

ART. 9
DECADENZA PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. Il Consigliere comunale può giustificare la propria assenza ad un'adunanza del Consiglio comunale mediante comunicazione motivata al Presidente, che ne dà notizia al Consiglio e ne cura l'inserimento nel verbale.

2. Qualora il Segretario comunale rilevi che un Consigliere è rimasto assente a tre sedute consecutive del Consiglio senza fornire alcuna giustificazione, lo segnala al Presidente.

3. La proposta di decadenza si esercita d'ufficio ed è notificata al Consigliere interessato dal Presidente, il quale fissa un termine di dieci giorni per consentire al Consigliere stesso l'esposizione scritta delle ragioni della propria assenza. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio, ponendo l'argomento all'ordine del giorno, in modo tale che il Consiglio stesso deliberi definitivamente in proposito entro dieci giorni dalla scadenza di detto termine.

4. Il Consiglio comunale, qualora ritenga prive di fondamento le ragioni esposte dal Consigliere, può disporre, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la decadenza. In tal caso, procede nella stessa seduta alla surrogazione del Consigliere decaduto.

5. Il Consigliere può, con lettera diretta al Presidente del Consiglio, chiedere di essere considerato in congedo per un periodo di tempo determinato, senza obbligo di fornire giustificazioni al riguardo. Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

ART. 10
DIRITTO DI INIZIATIVA

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni argomento rientrante nelle competenze del Consiglio comunale; esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle proposte iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale in base alla legge.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e sottoscritta dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco, che ne informa la Giunta e la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria. Su tale proposta, ove non si tratti di mero atto di indirizzo, devono essere espressi il parere di regolarità tecnica e - nei casi legislativamente previsti - il parere di regolarità contabile da parte dei competenti Responsabili dei Servizi dell'Ente.

4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale. Su tali emendamenti, ove non riguardino un mero atto di indirizzo, devono essere espressi il parere di regolarità tecnica e - nei casi legislativamente previsti - il parere di regolarità contabile da parte dei competenti Responsabili dei Servizi dell'Ente.

5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e parziali sostituzioni della proposta di deliberazione; essi sono posti in votazione - in base all'ordine cronologico di presentazione - prima della proposta di deliberazione cui attengono.

6. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al Sindaco, entro il giorno precedente a quello dell'adunanza. Gli emendamenti di limitata entità possono essere presentati, per iscritto, al Presidente del Consiglio nel corso della seduta; essi sono, peraltro, posti in votazione nel solo caso in cui il competente Responsabile del Servizio, se presente alla seduta, ovvero il Segretario comunale, in sostituzione dello stesso, ritenga di potere rilasciare il parere legislativamente previsto senza necessità di un supplemento di istruttoria ed a condizione che il Consiglio esprima in merito un voto favorevole unanime. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.

ART. 11
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, mozioni ed interpellanze su argomenti che rientrano nelle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale.

2. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate dai Consiglieri per iscritto presso la Segreteria del Comune oppure al Segretario stesso all'inizio della seduta consiliare.

3. L'interrogazione consiste in una domanda scritta, indirizzata al Sindaco o alla Giunta, per ricevere informazioni e/o spiegazioni su un certo oggetto o per sapere se e quali provvedimenti il Sindaco o la Giunta abbia adottato o intenda adottare riguardo al medesimo.

4. Ove l'interrogazione sia presentata all'inizio di una seduta consiliare, ed il Sindaco o l'Assessore delegato non ritenga opportuno dare una risposta immediata, verrà data risposta scritta entro trenta giorni; entro lo stesso termine verrà data risposta scritta all'interrogazione che sia presentata presso la Segreteria comunale in altro momento.

5. L'interpellanza consiste in una domanda scritta, rivolta al Sindaco o alla Giunta, per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta dell'organo esecutivo circa determinati problemi.

6. Le interpellanze sono iscritte al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale utilmente successiva alla loro presentazione: la durata della trattazione di tale punto è contenuta nel limite massimo di un'ora. Qualora, entro i trenta giorni successivi alla presentazione, non si svolga una riunione del Consiglio comunale, verrà data risposta scritta.

7. Il Presidente può dare risposta verbale all'interrogazione od all'interpellanza o demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi. La risposta deve essere contenuta nel tempo di dieci minuti.

8. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante o interpellante, per dichiarare se è soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il proprio intervento entro il tempo complessivo di cinque minuti. In presenza di più firmatari può replicare il Consigliere primo firmatario.

9. Ciascun Consigliere non può presentare più di due interrogazioni o interpellanze per ogni adunanza del Consiglio.

10. Le mozioni e gli ordini del giorno devono essere sottoscritti dal Consigliere proponente e presentati per iscritto al Sindaco; sono iscritti all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la presentazione.

11. La mozione consiste in una proposta concernente la promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio e della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi dallo stesso dipendenti o ai quali lo stesso partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

12. L'ordine del giorno è finalizzato a provocare la discussione del Consiglio comunale su una determinata problematica di natura politica o sociale, di valenza locale, nazionale o internazionale; può concludersi con una risoluzione, che in tal caso è sottoposta all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

13. Le interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno non possono essere iscritte all'ordine del giorno delle sedute in cui si discute delle proposte di bilancio di previsione e di rendiconto consuntivo.

TITOLO V
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 12
CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco.

2. Nel caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo quanto previsto dallo statuto e dal presente regolamento.

3. Il Consiglio è convocato in adunanza ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo.

4. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la convocazione stessa sia richiesta al Sindaco da almeno un quinto dei Consiglieri in carica.

5. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

6. L'avviso di convocazione deve contenere:
- l'ordine del giorno;
- il giorno e l'ora della seduta;

- il luogo;
- l'indicazione del tipo di sessione (ordinaria, straordinaria o d'urgenza).

7. Oltre all'indicazione della prima convocazione, l'avviso può contenere anche una seconda convocazione per un altro giorno anche immediatamente successivo, da precisarsi nello stesso avviso.

8. Nel caso in cui al comma 7, qualora la seduta di prima convocazione vada deserta, l'avviso della seconda convocazione deve essere notificato ai soli Consiglieri assenti alla prima. In tale eventualità la seduta consiliare di seconda convocazione sarà valida purché intervengano almeno cinque Consiglieri.

9. Restano valide anche per la seduta di seconda convocazione le disposizioni previste dalla legge, dallo statuto o dal regolamento, che richiedano maggioranze qualificate per deliberazioni attinenti a specifiche materie.

ART. 13
AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere notificato nel luogo di residenza del Consigliere in uno dei seguenti modi:
- mediante il messo comunale;
- mediante telegramma o raccomandata;
- mediante consegna dell'avviso nelle mani dell'interessato che sottoscrive per ricevuta.

2. Il messo comunale rimette alla Segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta notifica contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo.

3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario nel Comune, indicando, con lettera indirizzata al Segretario, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto attinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso alla residenza anagrafica del Consigliere.

ART. 14
TERMINI DI CONSEGNA

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione.

2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione.

3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione.

5. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.

6. Qualora sussistano motivi rilevanti e indilazionabili, l'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione può essere integrato mediante l'aggiunta di uno o più punti, tramite notifica di un ulteriore avviso, con le stesse modalità di cui al precedente art. 13, almeno 24 ore prima della riunione.

7. Successivamente alla convocazione dell'assemblea, il Sindaco è comunque tenuto a fornire, in forma verbale, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio, su apposita richiesta dei gruppi consiliari o di singoli Consiglieri.

ART. 15
DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Le cartelle con la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositate presso la Segreteria comunale almeno 24 ore prima della seduta consiliare e sono a disposizione dei Consiglieri. Nell'ipotesi di convocazione d'urgenza le cartelle vengono depositate lo stesso giorno dell'adunanza.

2. I documenti contenuti nelle cartelle depositate possono essere consultati dai Consiglieri durante l'orario di servizio del personale della Segreteria del Comune.

3. La proposta di deliberazione riguardante il bilancio annuale di previsione, con i relativi allegati, è depositata presso la Segreteria comunale entro e non oltre venti giorni dalla seduta consiliare in cui sarà discussa. Negli otto giorni successivi alla comunicazione, i Consiglieri possono presentare gli emendamenti alla proposta da discutere durante la seduta consiliare.
La proposta di rendiconto consuntivo, insieme agli allegati ed alla relazione del revisore dei conti, viene depositata presso la Segreteria comunale entro e non oltre venti giorni dalla data fissata per l'adunanza consiliare.

4. All'inizio della seduta le proposte, insieme ai relativi allegati, devono essere depositate sul tavolo della presidenza consiliare a disposizione dei Consiglieri.

5. Nessuna proposta può essere deliberata se non è stata depositata entro i termini di cui al primo comma, col testo completo dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile se previsti, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.

6. Nessuna modifica può essere introdotta nelle proposte iscritte all'ordine del giorno nelle ventiquattro ore precedenti la seduta.

ART. 16
ADUNANZE

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non sono presenti almeno sette Consiglieri, dovendosi computare in tale numero anche il Presidente dell'assemblea.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale eseguito dal Segretario comunale, i cui risultati sono annotati a

verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui, trascorsi 45 minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero di Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero di Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale, il quale, quando accerta che i presenti risultino in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può fare richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assenti e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso in cui dall'appello risulti che il numero di Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 30 minuti, al termine della quale sospensione verrà effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti rimasti da trattare.

5. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve avere luogo in un giorno diverso da quello in cui è stata convocata la prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno cinque membri.

6. La presenza di un numero di Consiglieri almeno pari a quello previsto dai precedenti commi 1 e 5 non è comunque necessaria per la risposta alle interrogazioni o interpellanze di cui all'art. 11 del presente regolamento.

7. Per la trattazione di specifici argomenti iscritti all'ordine del giorno possono essere invitati dal Presidente a presenziare alla seduta consiliare funzionari Responsabili dei Servizi del Comune competenti per materia, componenti di organi collegiali del Comune, rappresentanti di altri Enti pubblici, professionisti incaricati dall'Amministrazione ovvero rappresentanti di organismi di partecipazione popolare o di formazioni sociali interessate ai temi da discutere.

ART. 17
PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

1. Le sedute del Consiglio sono di regola pubbliche.

2. L'adunanza si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comunque comportino valutazioni sulla qualità di singole persone.

3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

4. Se in seduta pubblica sono introdotti apprezzamenti sulla qualità di singole persone, il Presidente dispone la cessazione della discussione in merito. Su proposta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri presenti, il Consiglio può deliberare senza discussione la prosecuzione in seduta segreta.

ART. 18
ADUNANZE APERTE

1. Quando si verificano particolari situazioni oppure quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale nella sua sede abituale od anche in altro luogo.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario; alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, di organismi di partecipazione popolare, di associazioni politiche e sindacali ed altre formazioni sociali interessate ai temi da discutere.

3. Durante le adunanze aperte non possono essere assunte deliberazioni; non è necessaria la presenza né di un numero di Consiglieri almeno pari a quello previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 16 né del Segretario comunale.

TITOLO VI
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 19
COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, purché riguardanti unicamente argomenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata o alle qualità personali di alcuno e in ogni caso entro i limiti dell'educazione, della ragionevolezza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità delle persone.

3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o viola i principi di cui ai precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, senza che il Consigliere tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli interdice la parola fino alla conclusione della discussione dell'argomento.

ART. 20
ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. Il Consigliere prende posto nell'aula con il gruppo di appartenenza; parla dal proprio posto, rivolto al Presidente ed al Consiglio, e fa richiesta di intervenire all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano.

2. Gli interventi di ciascun Consigliere devono essere attinenti al punto all'ordine del giorno posto in discussione.

3. Il solo Presidente può interrompere chi sta parlando, per richiamarlo a rispettare il regolamento, ivi incluso il limite di durata degli interventi, ed a non divagare dall'argomento in trattazione.

4. L'intervento che si mantenga nei limiti indicati nel regolamento non può essere interrotto.

ART. 21
COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto ed osservare il più assoluto silenzio, astenendosi da ogni manifestazione di assenso o di dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli o striscioni né l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti di Polizia municipale e/o dei Carabinieri.

4. La forza pubblica può intervenire per riportare l'ordine nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5. Quando da parte di una persona che assista all'adunanza venga arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente, dopo averla verbalmente diffidata a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal comma 1, può ordinarne l'allontanamento dalla sala.

ART. 22
ORDINE DEI LAVORI

1. La trattazione degli argomenti procede secondo l'ordine del giorno; non è consentita né la discussione né il voto su argomenti non ricompresi in esso.

2. L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere; in caso di opposizione alla proposta di modifica anche da parte di un solo Consigliere, decide il Consiglio, senza discussione, a maggioranza.

3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti sopravvenuti di particolare importanza, dei quali abbia avuto notizia in data successiva alla convocazione del Consiglio.

ART. 23
SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri appartenenti a gruppi diversi. Quando nessuno domanda la parola dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, la proposta viene messa in votazione.

2. Nella trattazione di ciascun argomento si alternano i Consiglieri di gruppi diversi che hanno chiesto la parola, intervenendo una o più volte, fino al tempo massimo di quindici minuti, sull'oggetto della deliberazione.

3. Dopo la replica del Presidente o del relatore, è consentita una controreplica che non superi la durata di 5 minuti.

4. Il Presidente dichiara chiusa la discussione una volta esauriti gli interventi dei richiedenti, le repliche e le controrepliche.

5. Al termine della discussione a ciascun capogruppo è concesso, fino ad un tempo massimo di 2 minuti, di formulare una dichiarazione di voto.

ART. 24
QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale si ha quando un Consigliere richieda che un dato argomento non sia discusso, precisandone i motivi. Si può porre la questione pregiudiziale anche prima della votazione della proposta, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando si richiede il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Si può porre anche prima della votazione della proposta, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni di cui ai commi precedenti sono discusse con l'intervento di un Consigliere per gruppo, limitato a 5 minuti.

4. Il Consiglio decide a maggioranza di voti espressi in forma palese sulle questioni predette.

ART. 25
IL TERMINE DELL'ADUNANZA

1. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può disporre l'ora entro la quale si concluderà l' adunanza.

2. Il Consiglio, nel corso dell'adunanza, può decidere di continuare i lavori oltre il termine prefissato.

3. Il Presidente dichiara chiusa la riunione quando sia conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 26
IL VERBALE DELL'ADUNANZA

1. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute consiliari e ne redige il verbale.

2. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa attraverso le deliberazioni adottate dal Consiglio comunale.

3. Alla redazione del verbale provvede il Segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, il Vicesegretario o un altro dipendente comunale designato dal Segretario stesso.

4. Il verbale delle deliberazioni riporta il testo integrale della proposta di deliberazione ed il numero dei voti favorevoli e contrari espressi sulla stessa e degli astenuti, nonché il nominativo dei Consiglieri che abbiano espresso voto contrario o si siano astenuti. Dal verbale deve risultare se la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione su una certa proposta sia avvenuta a scrutinio segreto.

5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non devono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

6. Gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri vengono riportati in forma sintetica nel verbale; gli stessi, su richiesta del singolo Consigliere, possono essere allegati nel loro contenuto integrale al verbale, quando il relativo testo scritto sia fornito al Segretario prima della conclusione della seduta.

7. I Consiglieri che intendono far verbalizzare le ragioni del loro voto contrario o della loro astensione devono farne richiesta immediatamente prima della votazione.

8. Il verbale della seduta segreta fa menzione degli argomenti trattati, senza riportare specifiche indicazioni relative a dati personali (sensibili e non) né i nominativi dei Consiglieri intervenuti.

ART. 27
VERBALI DELLA PRECEDENTE SEDUTA

1. I verbali della precedente seduta del Consiglio devono essere depositati presso la Segreteria comunale nello stesso giorno in cui vengono diramati gli avvisi di convocazione della seduta nella quale verranno presentati per l'approvazione.

2. Il deposito di cui al precedente comma esime dalla lettura dei verbali nell'aula consiliare.

3. Quando un Consigliere lo richieda, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.

4. Nel caso di opposizione da parte di altri Consiglieri sulla correzione richiesta, deciderà sulla questione il Consiglio comunale a maggioranza.

5. Ogni eventuale rettifica è inserita nel verbale della seduta in corso e allegata al verbale alla quale essa si riferisce.

TITOLO VII
OPERAZIONI DI VOTAZIONE

ART. 28
ORDINE DELLE VOTAZIONI

1. Ogni proposta comporta distinta votazione.

2. Le votazioni avvengono su ciascun argomento nel seguente ordine:
   - richieste di non trattare un argomento o di rinviarlo ad altra seduta;
   - proposte di emendamenti soppressivi, modificativi e aggiuntivi;
   - i testi emendati e modificati vengono votati conclusivamente nel loro testo definitivo.

ART. 29
VOTAZIONE PALESE

1. Le votazioni avvengono, normalmente, in forma palese per alzata di mano, soggetta a controprova su richiesta di almeno un Consigliere. Se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.

2. Il Presidente procede alle operazioni di votazione con l'assistenza di tre scrutatori, designati all'inizio di ogni adunanza tra i Consiglieri in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze. Tale assistenza si ha per le votazioni palesi soltanto se richiesta dal Presidente.

ART. 30
VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede solo quando è prescritta dalla legge o dallo statuto.

2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del sì, favorevole alla deliberazione proposta, e del no alla stessa contrario.

3. Il Segretario effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce; il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

ART. 31
VOTAZIONE SEGRETA

1. Le votazioni in forma segreta sono effettuate nei casi previsti dalla legge o dallo statuto.

2. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede.

3. Il Presidente fa consegnare ad ogni Consigliere una scheda e rende noto il numero massimo delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione; indi, ciascun Consigliere deposita la propria scheda nell'apposita urna.

4. Terminata la votazione, il Presidente con l'assistenza degli scrutatori procede allo spoglio delle schede ed al computo dei voti, comunicando il risultato al Consiglio.

5. Nell'ipotesi di irregolarità il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

ART. 32
ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, per i quali si richiede un *quorum* deliberativo speciale, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. In caso di parità di voti la proposta non è approvata.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONE FINALE

ART. 33
DIFFUSIONE

1. Copia del presente regolamento è consegnata ai Consiglieri comunali in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Una copia del regolamento è depositata nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.

3. Copia del regolamento è inviata ai Consiglieri neoeletti, dopo la proclamazione dei risultati di ciascuna consultazione amministrativa indetta per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.